

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE

DELL'ABITATO DI SUCCISO

NEL COMUNE DI VENTASSO (RE)

AI SENSI DELL'ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE 14
APRILE 2004, N.7

NORME DI ATTUAZIONE

Proposta di modifica della Regione Emilia-Romagna

***Rispetto alle Norme vigenti:
parti eliminate testo barrato
parti aggiunte testo in rosso***

Premessa

Le aree a rischio idrogeologico molto elevato dell'area di Succiso sono state individuate in relazione alle attuali condizioni dei dissesti e alla loro possibile evoluzione futura, nonché in base alle loro possibili interazioni con le aree abitate.

All'interno della perimetrazione sono state individuate due zone caratterizzate da diverso livello di pericolosità: ZONA 1 e ZONA 2. ~~corrispondenti, rispettivamente, alle classi di rischio R4 e R3.~~

La definizione delle due zone è presa dall'art. 49 "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (di seguito PAI Po).

La definizione della ZONA 1 è ulteriormente dettagliata a motivo della situazione geologica e della storia evolutiva del corpo di frana su cui è situato l'abitato di Succiso.

Le misure di salvaguardia di cui agli artt. 2 e 3 ~~seguenti~~ sono prese dall'art. 50 "Aree a rischio molto elevato in ambiente collinare e montano" delle Norme del PAI Po, adeguate in senso restrittivo in funzione della specificità dell'area perimetrata.

Articolo 1 - Definizione delle ZONE

ZONA 1

Aree instabili o che presentano una elevata probabilità, in tempi brevi, di coinvolgimento diretto da parte del fenomeno franoso o dalla sua evoluzione; più in dettaglio la zona comprende le seguenti aree:

- aree di frana attiva

- aree limitrofe alle precedenti che possono essere interessate in tempi brevi dall'evoluzione dei dissesti.
- aree di frana quiescente interessate dai dissesti degli anni '50-'60.

ZONA 2

Area potenzialmente interessata dal manifestarsi di fenomeni di instabilità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti o in cui l'intensità dei fenomeni è modesta in rapporto ai danni potenziali sui beni esposti.

Articolo 2 – ZONA 1 – Norme urbanistiche

Nella porzione contrassegnata come ZONA 1 della Carta della Perimetrazione e Zonizzazione, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone ~~in attesa del completamento delle opere di consolidamento e la verifica della loro efficacia~~, sono vietati gli interventi di nuova edificazione.

In considerazione delle condizioni di rischio esistenti e connesse con la presenza dei dissesti, **a seguito degli interventi posti in essere e della verifica della loro efficacia, in attesa del completamento delle ulteriori opere di consolidamento, in ZONA 1 viene mantenuto, ai fini cautelativi e in via transitoria, il divieto di utilizzo abitativo quale residenza prima casa.**

Tale disposizione potrà essere ulteriormente progressivamente rivista e modificata a seguito dell'esecuzione di nuovi ulteriori lavori di consolidamento e dalla futura verifica degli esiti positivi conseguiti tramite controllo diretto sul territorio ed anche attraverso le informazioni derivanti dalla Rete di Monitoraggio Geotecnico già operante.

~~che avevano portato, a suo tempo, alla scelta del trasferimento, in questa zona 1 viene mantenuto, ai soli fini cautelativi, e in via transitoria, il divieto di qualsiasi forma di utilizzo abitativo ed impiego delle unità immobiliari e dei ricoveri temporanei ivi esistenti; tale disposizione, infatti, potrà essere progressivamente rivista e modificata a seguito dei previsti lavori di consolidamento già avviati e della futura verifica degli esiti positivi conseguiti dai suddetti lavori tramite controllo diretto sul territorio ed anche attraverso le informazioni derivanti dalla Rete di Monitoraggio Geotecnico già operante.~~

Sono invece **esclusivamente** consentiti:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, come definiti **dalla legislazione vigente**; alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, così come modificata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, senza aumenti di superficie e di volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
- **la realizzazione di un servizio igienico-sanitario adeguato ai requisiti del DM 5 luglio 1975, anche con ampliamento volumetrico;**
- le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso; le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico o alla protezione dell'edificio;
- **gli interventi di miglioramento sismico nell'ambito degli interventi edilizi sopra consentiti; necessari per l'adeguamento alla normativa antisismica;**
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, **di ristrutturazione e adeguamento tecnico** relativi alle reti infrastrutturali **referite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili;**

gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni;

Articolo 3 – ZONA 2 – Norme urbanistiche

Nella porzione contrassegnata come ZONA 2, oltre agli interventi ammessi nella zona 1, sono esclusivamente consentiti:

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti **nella legislazione vigente**; ~~alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, così come modificato dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;~~
- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico o funzionale, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore, anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
- la realizzazione di nuove attrezzature ed infrastrutture rurali compatibili con le condizioni del dissesto presente; sono comunque escluse le nuove residenze rurali;
- gli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle reti infrastrutturali.

Articolo 4– ZONE 1 e 2– Prescrizioni generali in ambito urbanistico-edilizio

Le opere di consolidamento e di regimazione idraulica ed i sistemi di monitoraggio pubblici non devono essere danneggiati da nessun tipo di intervento ed i terreni sui quali insistono non devono essere sottoposti a lavorazioni agricole o piantagioni.

I movimenti franosi di modeste dimensioni che non mettono a rischio la pubblica incolumità e non creano condizioni di incombente pericolo per beni immobili e infrastrutture sono consolidati dai proprietari e dai conduttori dei terreni interessati. Tali interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle norme in vigore e previa autorizzazione del Servizio tecnico dei bacini Enza Panaro e Secchia. Le aree oggetto di sistemazione non devono essere sottoposte ad alcuna lavorazione per un periodo di almeno 4 anni.

I proprietari ed i conduttori dei terreni:

- realizzano e mantengono in piena efficienza un'adeguata rete scolante principale e secondaria, non disperdente e collegata al reticolo idrico naturale o artificiale;
- convogliano nella rete di regimazione idrica superficiale, mediante adeguate opere di captazione e drenaggio, le acque di sorgenti e di zone di ristagno idrico superficiale.

Nella gestione dei terreni agricoli:

- non sono ammesse le lavorazioni annuali nei terreni con pendenza media superiore al 35%;
- nei terreni soggetti a lavorazioni annuali sono escluse le lavorazioni nel senso della massima pendenza e con profondità superiori a 25 cm; negli stessi terreni vengono realizzati un fosso di guardia a monte e solchi acquai di profondità superiore a quella di aratura, di lunghezza non superiore a 150 m, con pendenza non superiore a 2-3%, con distanza interasse di 25 m e collegati alla rete di scolo naturale o artificiale;
- sono ammesse esclusivamente trasformazioni agrarie verso gradi inferiori di intensità colturale, ovvero da terreni soggetti a lavorazioni annuali a terreni soggetti a lavorazioni poliennali, a prato stabile, a incolto;
- non è ammesso il recupero all'uso agricolo dei terreni incolti o saldi;
- non sono consentiti gli scassi né le movimentazioni di terreno volte a miglioramenti agricoli;
- sono permessi esclusivamente i movimenti di terreno necessari alla realizzazione della rete scolante o all'esecuzione di opere di consolidamento;
- i terreni incolti e saldi devono essere lasciati alla loro naturale evoluzione e non ne è ammesso il recupero all'uso agricolo;
- le scarpate stradali e quelle in fregio ai corsi d'acqua non possono essere oggetto di lavorazioni agricole, ma sono mantenute o recuperate alla copertura vegetale autoctona; devono inoltre avere una fascia di rispetto non interessata da lavorazioni agricole di ampiezza non inferiore a 1,5 m dal loro margine superiore e inferiore;

- nella lavorazione dei terreni devono essere rispettati i boschetti, gli alberi isolati, a gruppi, in filari e le siepi a corredo della viabilità, della rete idrica esistente o in fregio ai limiti di confine, preservandone in particolare l'apparato radicale;
- l'eliminazione di boschi e arbusteti è sempre vietata, tranne nei casi di realizzazione di opere di consolidamento; per la loro gestione si applicano le Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, di cui alla deliberazione di Consiglio regionale 2354/1995, ed in particolare quanto previsto dall'art. 15 delle stesse;
- le strade poderali e tutta la viabilità minore sono mantenute efficienti dai proprietari e dai conduttori dei terreni, attraverso la realizzazione di un'adeguata rete di canalette, di fossetti stradali e di opere taglia-acqua, collegata ai fossi esistenti e mantenuta funzionale; nelle lavorazioni agricole viene garantita una fascia di rispetto non inferiore a 1,5 m dalla viabilità comunale e poderale;
- è vietato a chiunque transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei pascoli, nelle aree forestali e lungo i sentieri, tranne che per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali.